



AGENZIA DEL DEMANIO



Direzione Regionale Marche

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLE INDAGINI E AI RILIEVI PRELIMINARI (COMPRESA LA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO), ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA, PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI OPZIONALI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PORZIONE DEL COMPENDIO DEMANIALE SITO IN LOCALITA' TORRE DEL PARCO A CAMERINO (MC) – SCHEDA PATRIMONIALE: MCD0014.

CIG: 9705204BB1 – CUP: G18C22001100006

CHIARIMENTI

1 – QUESITO

Con riferimento a quanto riportato al paragrafo 19.1 del Disciplinare, relativamente al formato dei documenti da produrre per l'Offerta tecnica, si chiede alla Stazione Appaltante di specificare quanto segue

1a) se, per i sub-criteri A.1, A.2 e A.3, sia possibile presentare le due schede A4 (allegato VIII) impaginate in n. 1 A3; in modo da mantenere una continuità di formato con gli elaborati in A.3 (n. 3) previsti per illustrare i progetti analoghi?

1b) se, per tutti i sub-criteri del criterio B, sia possibile presentare n. 4 A.3 al posto n. 8 A.4 per la parte di relazione in modo da mantenere una continuità di formato con gli elaborati in A.3 (n. 2) previsti in alcuni dei sub-criteri?

Risposta:

La risposta è negativa dal momento che per entrambi i criteri A e B l'offerta tecnica deve essere presentata in conformità alle indicazioni dell'articolo 19.1 del Disciplinare, impiegando i formati A.3 e A.4 di volta in volta in volta previsti per ciascun criterio e sub-criterio.

2 – QUESITO

Gentilissimi il link al PFTE primo stralcio risulta scaduto. Potreste inviarlo nuovamente?

Risposta:

Il link è stato immediatamente aggiornato con l'inserimento del nuovo allegato denominato: "3.2 – PFTE primo stralcio 3" ed è tutt'ora valido.

Si raccomanda agli Operatori di procedere al download del PFTE per evitare temporanei impedimenti al ripetuto accesso on-line.

Per eventuali e/o temporanee indisponibilità all'accesso da remoto, ove non già scaricata la documentazione potrà essere richiesta tramite mail direttamente al RUP che provvederà immediatamente a tramettere all'operatore economico la documentazione richiesta.

3 – QUESITO

A seguito di sopralluogo effettuato nella giornata di ieri assieme al Vs. Architetto Roberto Serenelli, avendo con esso acquisiti maggiori informazioni sui contenuti oggetto di elaborazioni progettuali finalizzati ai criteri di intervento e di migliorie da produrre in fase di gara considerate anche le ormai imminenti festività pasquali, si chiede a codesta Stazione appaltante di concedere una proroga di una settimana sulla data di presentazione delle Offerte, al fine di permettere ai concorrenti proposte più approfondite e di maggiore qualità.

Risposta:

La risposta è negativa dal momento che le serrate tempistiche previste per la realizzazione degli interventi mantenendo i finanziamenti dei fondi PNNR non consente la dilazione dei termini di gara.

4 – QUESITO

Si chiede di confermare che ai sensi dell'art. 31, comma 8, secondo il quale: "Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività", le prestazioni acustiche possono essere subappaltate.

Risposta:

Non è possibile subappaltare l'attività di progettazione acustica dal momento che si tratta di una attività inerente alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura, che si distingue dalla diversa attività di consulenza specialistica in acustica.

Nel Disciplinare di gara il progettista acustico è stato infatti inserito nel Gruppo minimo di Lavoro per l'espletamento di attività di progettazione acustica.

Pertanto, ai fini della partecipazione, dovrà essere indicato un progettista acustico che dovrà esser in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dal Disciplinare di gara.

Soltanto in fase di esecuzione del contratto, il contraente affidatario potrà eventualmente subappaltare a terzi incarichi di consulenza specialistica per il compimento delle attività appaltate, conformante a quanto previsto dall'art. 31, comma 8, terzo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

5 – QUESITO

Buongiorno,

vorremmo sapere se Professionista Acustico e il Professionista certificato ISO/IEC 17024, essendo figure obbligatorie del gruppo minimo di lavoro, in base alla legge sul subappalto ai sensi dell'articolo 31, comma 8 e articolo 105 del Codice degli appalti possono essere inseriti come subappaltatori (in quanto non portano requisiti tecnico-economici)

Risposta:

Non è possibile subappaltare l'attività di progettazione acustica ed ambientale (CAM) dal momento che si tratta di una attività inerenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura, che si distinguono dalla diversa attività di consulenza specialistica in acustica o ambientale.

Infatti l'articolo 31, comma 8, secondo periodo del d.lgs. 50/2016 vieta il subappalto delle attività di progettazione con l'eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (con esclusione delle relazioni geologiche) nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Nel Disciplinare di gara il progettista acustico e il responsabile dello sviluppo dei criteri CAM sono stati infatti inseriti nel Gruppo minimo di Lavoro per l'espletamento delle attività di progettazione.

In particolare ai sensi dell'articolo 6.2 del Disciplinare la presenza nel Gruppo di lavoro del Professionista Acustico e del Professionista Certificato ISO/IEC 17024 in materia CAM costituisce requisito di partecipazione alla gara e non di esecuzione della commessa: "Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali"... n. 7 "Tecnico abilitato iscritto al proprio albo professionale e all'elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (art.2 L. 447/1995 – D.P.C.M. 31/03/1998) Istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 21, comma 1 del D.lgs 42/2017)." e n. 10 "Professionista in possesso della Laurea in Architettura o Ingegneria ed iscritto al relativo Albo professionale, nonché in possesso di una certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024, ovvero che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating system) di livello nazionale o internazionale."

Pertanto, ai fini della partecipazione, dovrà essere indicato un progettista acustico e un responsabile CAM che dovranno esser in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dal Disciplinare di gara.

Soltanto in fase di esecuzione del contratto, il contraente affidatario potrà eventualmente subappaltare a terzi incarichi di consulenza specialistica per il compimento delle attività appaltate, conformante a quanto previsto dall'art. 31, comma 8, terzo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che ammette l'affidamento a terzi di attività consulenziali specialistiche inerenti "ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze" lasciando espressamente ferma la responsabilità del progettista anche per le attività affidate al consulente.

6 – QUESITO

Si fa presente che il link riportato nell'allegato "3.2 – PFTE primo stralcio 2" risulta scaduto.

Si chiede pertanto di ripristinare il link o di mettere a disposizione la documentazione in altra forma.

Risposta:

Il link è stato immediatamente aggiornato con l'inserimento del nuovo allegato denominato: "3.2 – PFTE primo stralcio 3" ed è tutt'ora valido.

Si raccomanda agli Operatori di procedere al download del PFTE per evitare temporanei impedimenti al ripetuto accesso on-line.

Per eventuali e/o temporanee indisponibilità all'accesso da remoto, ove non già scaricata la documentazione potrà essere richiesta tramite mail direttamente al RUP che provvederà immediatamente a tramettere all'operatore economico la documentazione richiesta.

7 – QUESITO

Buongiorno,

con riferimento al Nuovo Codice degli Appalti, che sarà in vigore dal 1 Aprile 2023 ed operativo dal 1 Luglio 2023, si chiede alla Stazione appaltante di confermare che la procedura di gara in oggetto fa comunque riferimento al Codice degli appalti D.Lgs. 50/2026.

Risposta:

L'art. 226, comma 1 del nuovo Codice stabilisce che il vigente D.lgs. 50/2016 è abrogato dal 1 luglio 2023.

Tuttavia, le disposizioni del D.lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai "procedimenti in corso", con ciò intendendosi:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 1 luglio 2023.

Pertanto si conferma che la presente procedura di gara rimane disciplinata dal D.lgs. 50/2026 e ss.mm.ii.

8 – QUESITO

Buongiorno, relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria, in caso di Raggruppamento temporaneo, si chiede conferma che il triennio da considerare per ogni operatore può essere diverso per ognuno. Il quinquennio da considerare può variare sia il 2021/2017 che il 2022/2018?

Risposta:

In base all'art. 6.3 del disciplinare, "Il concorrente proverà il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria attraverso:

a. Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, riferito ai migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari all'importo totale posto a base di gara pari ad Euro 1.609.845,41".

Si conferma che, in caso di RTI, i tre esercizi relativi a ciascun componente del raggruppamento che concorrono alla soddisfazione del fatturato globale nel suo complesso possono non coincidere.

Il quinquennio da considerare è quello 2018/2022.

9 – QUESITO

Si chiede se ai fini della partecipazione alla procedura sia necessario inserire nel gruppo di lavoro la figura di un professionista archeologo o se tali prestazioni possano essere subappaltate ai sensi dell'art. 31 comma 8 d.lgs. 50/2016.

Risposta:

Ai sensi dell'art. 2 - "Oggetto dell'Appalto" del Capitolato Tecnico Prestazionale è richiesta "la verifica preventiva dell'interesse archeologico redatta ai sensi dell'art. 25 del Codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida per verifica dell' interesse archeologico e individuazione procedimenti semplificati (art. 25 d.lgs. n. 50/2016), di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.02.2022 (GURI n. 88 del 14.04.2022) recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Le Linee guida disciplinano la procedura di verifica prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 28, comma 4, d.lgs. n. 42/2004) e dal Codice dei contratti pubblici (art. 25, comma 13, d.lgs. n. 50/2016)".

Pertanto l'esecuzione dell'appalto rende necessario che il concorrente dichiari il nominativo del soggetto che eseguirà la prestazione all'interno della Struttura Operativa proposta. La presenza dell'archeologo all'interno della Struttura Operativa sarà consentita quale componente di una RTP, associato di una associazione tra professionisti, quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

In mancanza l'attività della verifica preventiva di interesse archeologico ex art. 25 del D.lgs. 50/2016 potrà essere subappaltata in quanto è ricompresa tra le prestazioni per

le quali è consentito il subappalto ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. lgs. 50/2016, ferma, in ogni caso, la responsabilità del progettista. Qualora il concorrente dovesse avvalersi della facoltà di subappalto di tale prestazione, dovrà chiaramente ed esplicitamente dichiararne tale volontà nella documentazione amministrativa di gara e, in particolare, nel DGUE.

10 - QUESITO

A) *A pag 23 art. 6.2. REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE. In merito al responsabile dello sviluppo dei criteri CAM si specifica che lo stesso debba possedere le seguenti caratteristiche "Professionista in possesso della Laurea in Architettura o Ingegneria ed iscritto al relativo Albo professionale, nonché in possesso di una certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024, ovvero che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating system) di livello nazionale o internazionale."*

Si chiede se un professionista in possesso della certificazione per il Protocollo Itaca Marche o Consulente energetico Casaclima/klimahaus, entrambi NON in possesso della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC17024, possa essere valida o no.

Risposta:

Il professionista (ingegnere/architetto iscritto al relativo Albo) indicato come Responsabile dello sviluppo dei criteri CAM deve essere in possesso di certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici:

rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che opera secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 (ad. esempio Accredia), oppure rilasciata da un organismo che applica uno dei Protocolli di sostenibilità degli edifici di livello nazionale o internazionale.

È valida l'indicazione di un professionista che posseda la certificazione alternativa di Esperto in Edilizia Sostenibile rilasciata da un organismo che applica il Protocollo Itaca Marche/Casaclima.

Non è valida l'indicazione di un Professionista che non abbia neppure detta certificazione alternativa.

B) *Essendo richiesta la verifica preventiva dell'interesse archeologico, poiché la figura dell'archeologo non è richiesta nell'elenco di pag. 23 art. 6.2 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE, si chiede se sia possibile subappaltare tale servizio.*

Risposta:

Ai sensi dell'art. 2 - "Oggetto dell'Appalto" del Capitolato Tecnico Prestazionale è richiesta "la verifica preventiva dell'interesse archeologico redatta ai sensi dell'art. 25 del Codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida per verifica dell' interesse archeologico e individuazione procedimenti semplificati (art. 25 d.lgs. n. 50/2016), di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.02.2022 (GURI n. 88 del 14.04.2022) recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Le Linee guida disciplinano la procedura di verifica prevista dal Codice dei beni culturali e del

paesaggio (art. 28, comma 4, d.lgs. n. 42/2004) e dal Codice dei contratti pubblici (art. 25, comma 13, d.lgs. n. 50/2016)".

Pertanto l'esecuzione dell'appalto rende necessario che il concorrente dichiari il nominativo del soggetto che eseguirà la prestazione all'interno della Struttura Operativa proposta. La presenza dell'archeologo all'interno della Struttura Operativa sarà consentita quale componente di una RTP, associato di una associazione tra professionisti, quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

In mancanza l'attività della verifica preventiva di interesse archeologico ex art. 25 del D.lgs. 50/2016 potrà essere subappaltata in quanto è ricompresa tra le prestazioni per le quali è consentito il subappalto ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. lgs. 50/2016, ferma, in ogni caso, la responsabilità del progettista. Qualora il concorrente dovesse avvalersi della facoltà di subappalto di tale prestazione, dovrà chiaramente ed esplicitamente dichiararne tale volontà nella documentazione amministrativa di gara e, in particolare, nel DGUE.

11 - QUESITO

A) Si dà il caso che un costituendo RTP di tipo misto sia organizzato come segue: la categoria principale E.22 verrà svolta nella parte maggioritaria da un Mandante e nella parte minoritaria dalla Mandataria, assieme alla progettazione degli impianti. Si chiede alla Stazione appaltante se il Coordinatore scientifico del gruppo di progettazione, ovvero il Responsabile dell'integrazione tra le varie discipline specialistiche, possa essere il mandante che esegue la parte maggioritaria della E.22.

Risposta:

L'articolo 6.2 del Disciplinare di gara prevede che il professionista incaricato del ruolo di Coordinatore scientifico del gruppo di progettazione sia un laureato in ingegneria (settore civile e ambientale) o in architettura, per entrambi con risaleza dell'iscrizione al relativo albo da almeno 10 anni.

Lo stesso articolo prevede altresì che il Coordinatore scientifico del gruppo di progettazione può coincidere con altre figure.

Di conseguenza, fermo il possesso dei requisiti indicati, la legge di gara non osta a che il Coordinatore scientifico del gruppo di progettazione sia incaricato di altre attività oggetto di appalto.

B) Uno dei 3 servizi della parte tecnica è stato svolto negli anni '90 per un privato. Per questo progetto, non essendo più esistente l'azienda intestataria del contratto, il concorrente è in grado di produrre solo il disciplinare d'incarico e le foto della realizzazione. Considerato che negli anni '90 non era obbligatoria la certificazione dell'approvazione del committente, si chiede alla Stazione Appaltante se tale progetto verrà valutato nello stesso modo di cui progetto di cui, al giorno d'oggi, si dispone della Certificazione.

Risposta:

Per i requisiti di capacità tecnica e professionale relativi ai “servizi di punta” e “servizi analoghi”, l’articolo 6.4 del Disciplinare fissa indistintamente il limite temporale massimo degli “ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso”.

Di conseguenza un servizio svolto negli anni '90 non è spendibile ai fini dell’ammissione e qualificazione alla gara.

12 - QUESITO

A) Buongiorno

La presente per porre i seguenti quesiti.

In riferimento al CRITERIO A, nella tabella al punto 19.1 CRITERI, SUBCRITERI E PUNTEGGI, per ogni subcriterio A.1 -A.2 – A-3 si legge “Il concorrente dovrà compilare la scheda A1(costituita al massimo da n. 2 facciate formato A4, redatte con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) che descriva min. 1 (max. 3) progettazioni realizzate (nota a pie pagina 3 = Dovrà essere compilata 1 scheda A1 per ogni intervento proposto Ogni scheda presentata dovrà essere accompagnata da un massimo di tre elaborati in formato A3. Chiediamo, nel caso in cui si scelga di presentare 3 servizi per ogni subcriterio se il totale sarà quindi:

A.1 – 3 schede A1 (tot 6 A4) + 3 elaborati grafici (tot 9 A3)

A.2 – 3 schede A1 (tot 6 A4) + 3 elaborati grafici (tot 9 A3)

A.3 – 3 schede A1 (tot 6 A4) + 3 elaborati grafici (tot 9 A3)

Per un totale di 9 schede A1 (tot 18 pagine A4) + 9 elaborati grafici (tot 27 pagine A3).

Risposta:

Si conferma. Si richiamano gli operatori alle previsioni circa le capacità massime per singolo file di cui all’art. 14 del Disciplinare di gara.

***B)** In riferimento al CRITERIO A, nella tabella al punto 19.1 CRITERI, SUBCRITERI E PUNTEGGI, nel titolo del capitolo 2 di ogni subcriterio A.1 – A.2 – A.3 si legge “DOCUMENTAZIONE (SCHEDA A1 – ALL- VIII). Non è stato fornito tale allegato ma soltanto l’allegato “2.8 – Format_Scheda-A1-A2-A3” in formato non editabile. Chiediamo di fornire lo stesso allegato in formato WORD.*

Risposta:

Si conferma che l’Allegato da compilare è il “2.8 – Format_Scheda-A1-A2-A3”.

Il RUP

Ing. Elisa Rossini

Documento firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.